



Decisione n. 498 del 31 maggio 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina - Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. G. Guizzi – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Relatrice: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 9 aprile 2018, in relazione al ricorso n. 649, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I Ricorrenti rappresentano di essere titolari di un conto titoli cointestato presso l'Intermediario, il quale li avrebbe "*orientati a conferire*", nel 2010 e poi nel 2012, due ordini di acquisto, rispettivamente di n. 100 e n. 4 azioni, per un controvalore complessivo di 1.000,00 euro. Pensionati e senza alcuna conoscenza in materia finanziaria, essi contestano la mancata messa a loro disposizione da parte dell'Intermediario, all'atto dell'investimento, delle necessarie informazioni sull'illiquidità dei titoli sottoscritti e sulla "*rischiosità medio alta*" degli stessi.

Essi segnalano, inoltre, di aver chiesto vanamente, in data 24-09-2015, la vendita di tale pacchetto azionario, "*venendo in pari data rassicurati sui tempi di espletamento della pratica quantificati in 90 giorni*"; il relativo ordine veniva impartito "*al prezzo di 7,50 invece che ad euro 9,53 cercando di recuperare i propri risparmi e subendo comunque una perdita*".

Per effetto di ciò, i Ricorrenti chiedono conclusivamente di dichiarare l'Intermediario tenuto al risarcimento del danno, “... *nonché a disporre nei confronti del medesimo ogni opportuno provvedimento, affinché a distanza di oltre due anni provveda in qualunque modo a disinvestire e restituire l'importo*”, quantificando quest'ultimo in € 1.000,00.

2. L'Intermediario, resistendo al ricorso, ricostruisce anzitutto la cronologia dei fatti, rappresentando che i Ricorrenti erano titolari di un *dossier* titoli cointestato, nell'ambito del quale confluiva nel giugno del 2010 l'indicata *tranche* di n. 100 azioni, a cui nel 2012 e nel 2013 si aggiungevano ulteriori 4 azioni assegnate a titolo gratuito.

Con riferimento alle doglianze dei Ricorrenti, parte Resistente afferma che non sarebbero chiari gli elementi della contestata condotta decettiva su cui si fonderebbero le ragioni della domanda, avendo il Ricorrente in fase di sottoscrizione delle azioni dichiarato espressamente “*di conoscere ed accettare tutte le obbligazioni contenute nello Statuto Sociale*” ed essendo stato reso edotto del conflitto d'interessi in cui versava l'Intermediario.

Quanto, poi, all'asserita “*mancata conoscenza in materia*” finanziaria dei due clienti, l'Intermediario rinvia ai contenuti del relativo questionario Mifid, ove essi hanno dichiarato, tra l'altro, “*di voler operare in strumenti finanziari nel lungo termine e che la perdita massima disposti ad accettare fosse “una parte media del capitale investito*”, oltre ad aver acquisito negli anni conoscenza ed esperienza nel settore finanziario.

A ciò il Resistente aggiunge che le azioni in questione, al momento della sottoscrizione, erano classificate con “*rischio basso*”, quindi adeguate rispetto al profilo di rischio dei due clienti, ed erano contrassegnate da maggiore liquidità rispetto ad oggi, con l'effetto che a suo avviso non può ritenersi violata la comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

Inoltre, egli mette in luce come i Ricorrenti abbiano sottoscritto anche titoli obbligazionari di propria emissione per un controvalore pari a 80.000,00 euro, ottenendo cedole per 7.312,50 euro.

Quanto alla mancata vendita dell'indicato pacchetto azionario, si tratterebbe di condotta non sostanziale, a suo avviso, inadempimento contrattuale, a fronte

dell'apposita disciplina interna con cui, al tempo, era stato istituito un apposito "Mercato". Inoltre, dal giugno 2017 tali titoli vengono trattati sul sistema multilaterale di negoziazione "Hi MTF". Ciò essendo, *"gli ordini originariamente impartiti e in attesa di esecuzione sono da considerarsi decaduti. Tuttavia, per i soli soci con rapporti radicati [...] mantiene la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno delle Azioni e poi decaduti, ciò fino alla scadenza dei nuovi Ordini in base alle regole di funzionamento del mercato (secondo tali regole, gli ordini decadono dopo sessanta giorni)"*. D'altro canto, nè *"in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela si fa riferimento all'impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione delle Azioni [...] nel termine massimo di 90 giorni"*.

Con specifico riferimento all'ordine di vendita impartito dagli odierni Ricorrenti, l'Intermediario rappresenta che sino all'introduzione del nuovo mercato HI-MTF risultavano *"negoziati"* gli ordini di cessione *"inseriti nel nostro Sistema di negoziazione interno sino all'8/7/2015"* ed essendo stato l'ordine dei Ricorrenti impartito in data 24 settembre 2015 è *"evidente, dunque, la motivazione per la quale l'ordine non sia stato, ad oggi, eseguito"*.

Da tutto quanto sopra dedotto, l'Intermediario fa conclusivamente conseguire la sua richiesta di rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.

3. Nelle deduzioni integrative ribadiscono la violazione dei doveri di correttezza, diligenza e trasparenza da parte dell'Intermediario di cui all'art.21 del T.U.F., nonché l'assenza di informazioni in sede di conclusione dell'investimento.

Rilevano, che nonostante l'Intermediario affermi la titolarità da parte degli stessi di un dossier titoli con altri strumenti, non deposita nessun documento inerente il rapporto. Sul punto evidenzia che solo il marito (Ricorrente) aveva provveduto a firmare la domanda di sottoscrizione di 100 azioni, mentre l'Intermediario produce modelli di sottoscrizione "senza data alcuna", nonché un documento "denominato obiettivi di investimento" sottoscritto da entrambi i coniugi in cui i medesimi *"accettano il rischio di perdere in parte il capitale e soprattutto di voler investire in strumenti finanziari nel lungo termine oltre 6 anni"*. In proposito i Ricorrenti contestano la veridicità delle informazioni contenute nei questionari Mifid e rilevano

“la precompilatura” degli stessi, in particolare mettendo in luce come in esso i coniugi, pensionati senza titolo di studio adeguato, inverosimilmente, sembrerebbero *“conoscere ogni tipologia di strumenti finanziari: obbligazioni, certificati di deposito, pronti contro termine, ma addirittura Sicav, Etf, Etc, Warrant, Certificates, Covered warrant.”*.

I Ricorrenti specificano che in merito alla comunicazione del 22 giugno 2017 avente ad oggetto l’istituzione di un nuovo mercato di scambio dei titoli azionari e della relativa decadenza degli ordini precedentemente conferiti, l’Intermediario non ha riportato che nella medesima comunicazione l’istituto aveva previsto la possibilità di impartire un nuovo ordine di vendita *“purché la conferma della manifestazione di voler vendere le azioni venga effettuandosi recandosi in filiale (...) nel periodo compreso tra il giorno 22.6.2017 e massimo le ore 13.30 del 29.6.2017”*. Sul punto i Ricorrenti evidenziano che *“la comunicazione... è stata recapitata in data 29.6.2017, giusto allegato, ultimo giorno per eventualmente disporre nuovo ordine di vendita;2) il prezzo di vendita proposto è stato fissato nell’intervallo tra 6,90 euro oltre 3 euro in meno al valore di acquisto con evidente perdita dell’investitore”*. Inoltre, l’ulteriore ordine di vendita impartito dal Ricorrente *“non indica alcun prezzo di vendita dell’azione – né garantisce che l’ulteriore termine di 60 giorni di durata dell’ordine permetta la vendita”*.

4. Nella memoria di replica l’Intermediario ha ribadito nella sostanza le argomentazioni e conclusioni già rassegnate.

DIRITTO

1. Quanto alle doglianze di parte Ricorrente afferenti alla violazione degli obblighi informativi, in particolare per avere l’Intermediario omissivo di fornire le necessarie informazioni circa la liquidità del titolo e il livello di rischio del prodotto azionario di che trattasi, non possono ritenersi sufficienti, in senso esimente, le argomentazioni dell’Intermediario laddove ritiene soddisfattivi di tali obblighi il rinvio alle norme statutarie; come questo Collegio, in più occasioni, ha avuto modo di affermare in presenza di fattispecie analoghe, lo statuto societario non assolve *“... alcuna funzione informativa sul prodotto oggetto d’investimento, sostanziando esso esclusivamente la*

disciplina del rapporto sociale che deriva dall'acquisto dei titoli azionari" (v., tra le altre, Decisione n. 327 del 16 marzo 2018).

Quanto all'obbligo di rendere alla clientela un'informativa specifica e rafforzata sull'illiquidità degli strumenti collocati ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104/2009, le difese dell'Intermediario non sono idonee a superare le doglianze di parte attorea, non fornendo esse alcuna evidenza che una siffatta informativa sia stata effettivamente messa nella disponibilità dei clienti, anche avendo riguardo al loro profilo soggettivo, così da consentire loro di pervenire ad una scelta d'investimento consapevole.

Né, all'evidenza, può ritenersi sufficiente, in senso esimente, l'aver l'Intermediario inviato periodicamente agli odierni Ricorrenti l'estratto conto titoli, trattandosi di informativa erogata *ex post*.

2. Stanti le evidenze in atti, censurabile appare il comportamento dell'Intermediario anche con riguardo alla fase di somministrazione del questionario MIFID e di valutazione di adeguatezza, ove si consideri che dal primo emerge un profilo di investitori con un'elevata esperienza e conoscenza in materia finanziaria, non suffragata però dai pregressi investimenti effettuati (solo titoli obbligazionari del medesimo Intermediario), con un orizzonte temporale d'investimento di lungo periodo, pur trattandosi di soggetti pensionati e in età avanzata, dunque che più coerentemente perseguivano finalità reddituali di breve-medio periodo ed essenzialmente conservative del valore dell'investimento.

Inoltre, il comportamento dell'Intermediario appare censurabile anche con riguardo alla valutazione del rischio connesso alle proprie azioni.

Al riguardo, si rileva che sugli intermediari grava in generale anche un obbligo di profilatura dei singoli prodotti, in quanto solo attribuendo una valutazione ad essi è possibile valutare in concreto se il medesimo è adeguato al profilo di rischio del cliente. La disciplina di settore si concentra quasi esclusivamente sulla profilatura del cliente, tuttavia, la valutazione di adeguatezza non può prescindere anche dalla profilatura dei singoli prodotti trattati dall'intermediario. Infatti, la profilatura del prodotto si pone come necessario presupposto logico della valutazione di adeguatezza, in quanto l'Intermediario, solo avendo preventivamente dato una

valutazione al prodotto, e in particolare ai rischi ad esso sottesi, può valutare se lo stesso è adatto al profilo di rischio del cliente. Di conseguenza, l'Intermediario che presta consulenza non può prescindere da una previa corretta valutazione delle caratteristiche concrete dello strumento proposto.

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta emerge che l'Intermediario valutava come "basso" e successivamente come "medio" il rischio delle proprie azioni; valutazione che fa emergere perplessità in considerazione del fatto che trattavasi comunque di quote di capitale di rischio e anche di strumenti tendenzialmente illiquidi, che espongono quindi il cliente non solo alla perdita dell'intero capitale investito ma, anche, al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli i titoli.

Né è dato comprendere come alle obbligazioni emesse dall'Intermediario potesse essere associato un rischio maggiore rispetto alle relative azioni, come invece emerge dall'estratto conto al 30/06/2011, inviato agli odierni Ricorrenti.

3. Le appena esposte censure afferenti alla fase genetica del rapporto sono, ai fini risarcitori, assorbenti rispetto a quelle afferenti all'esecuzione degli ordini di vendita, sulle quali pertanto non vi è ragione di pronunziarsi.

4. Venendo, dunque, alla quantificazione del danno occorso, i Ricorrenti chiedono la restituzione dell'intera somma investita che quantificano in 1.000,00 euro, a fronte di un pacchetto azionario tuttora detenuto pari a n. 104 azioni, di cui 4 concesse a titolo gratuito.

Al riguardo, va osservato che le azioni di che trattasi sono trattate sulla piattaforma HI-MTF, ancorchè con volumi di scambi assai ridotti. In casi analoghi questo Collegio (v. decisioni n. 115 del 21 novembre 2017; n. 127 del 29 novembre 2017; n. 138 del 5 dicembre 2017; n. 150 del 14 dicembre 2017) ha ritenuto di assumere come valore presumibile di smobilizzo dei titoli quello a cui si sono conclusi gli ultimi contratti nel citato HI-MTF. Essendo stata l'ultima asta utile sul titolo effettuata il 9 febbraio 2018 ed avendo essa portato alla chiusura di un contratto, per un totale di 300 azioni, vendute al prezzo di 6 euro, si ritiene di quantificare il danno occorso nel caso oggi in esame nella differenza tra il controvalore dell'investimento al tempo effettuato dai Ricorrenti ed il valore attuale dei titoli. Avendo l'odierno ricorso ad oggetto esclusivamente i titoli azionari, non può tenersi conto, ai fini risarcitori, delle

cedole delle quali i Ricorrenti hanno beneficiato per 7.312,50 euro con riguardo alle obbligazioni emesse dall'Intermediario né, d'altro canto, delle n. 4 azioni assegnate a titolo gratuito. Così ragionando, il danno relativo alle n. 100 azioni acquistate a titolo oneroso nel giugno 2010 è da quantificarsi nella differenza tra il prezzo di sottoscrizione pari a euro 953,00 (=9,53 euro per 100 azioni) e il valore attuale delle medesime azioni che i Ricorrenti continuano a detenere individuato come sopra e, pertanto, in euro 600 (=6*100). Tale differenza, pari a euro 353,00, rivalutata trattandosi di importo dovuto a titolo risarcitorio e dunque debito di valore, ammonta a euro 384,42. Gli interessi legali spettano sulla somma liquidata con la presente decisione dalla data della medesima.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso come in parte motiva, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere ai Ricorrenti, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 384,42, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi